

## **Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005.**

*(Circolare n. P-25138/2003 del 22 dicembre 2003 – Deliberazione del 18 dicembre 2003, con correzioni di cui alla Circolare n. P-892/2004 del 21 gennaio 2004 – Deliberazione del 14 gennaio 2004)*

- Relazione
- Circolare

### **RELAZIONE SULLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2004-2005**

#### **Premessa**

La nuova circolare riveste un particolare significato atteso che la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari costituisce il nucleo attorno al quale si impernano i valori dell'efficienza e della prontezza dei servizi della giustizia, nel rispetto dei principi costituzionali.

Si tratta, infatti, di una delle più importanti attività strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione. Le tabelle costituiscono il progetto organizzativo di ciascun ufficio ed è, quindi, anche grazie ad esse che è possibile assicurare l'efficienza e la prontezza del servizio giustizia, nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura.

L'importanza e la centralità della disciplina tabellare in vista della realizzazione del principio del giudice naturale è stata, del resto, espressamente affermata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato come l'individuazione dell'organo giudicante debba "rispondere a regole e criteri che escludano la possibilità di arbitrio anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio" (sent. n. 419 del 23 dicembre 1998) ed ha puntualizzato che proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri organizzativi da parte del Consiglio superiore della magistratura ed il conseguente controllo ad esso riservato in ordine alla correttezza delle loro applicazioni concorre ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale (sent. n. 272 del 17 luglio 1998).

La Settima Commissione, in questa ottica, ha seguito una impostazione generale che si è basata su criteri di razionalizzazione, semplificazione ed effettività.

La proposta della Commissione ha curato, in primo luogo, di unificare – oltre alla disciplina delle tabelle infradistrettuali, già trasfusa nel precedente testo – la gran parte della normazione secondaria dell'ultimo decennio e, in particolare, tutta la disciplina residua (e ancora rilevante) in materia di applicazioni e supplenze, la disciplina in materia di magistrati distrettuali, di sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, in materia di D.D.A., in materia di organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia, perseguendo, in via tendenziale, l'obiettivo di realizzare una sorta di testo unico in materia di organizzazione degli uffici.

Il testo della circolare e delle singole disposizioni normative, poi, è stato oggetto di ampie analisi e discussioni, che hanno impegnato la Settima Commissione per oltre 20 sedute, e di una attenta opera di correzione e semplificazione, nel tentativo di assicurare, in una prospettiva sistematica, un sufficiente grado di determinatezza e regolamentazione dei singoli istituti.

Si è tenuto conto, in quest'opera, sia dell'esperienza maturata nel quadriennio successivo all'unificazione degli uffici giudiziari realizzata con il d.lgs. n.51/1998, sia dei numerosi apporti provenienti dagli stessi dirigenti degli uffici giudiziari, acquisiti in occasione degli incontri con gli stessi e, in particolare, da ultimo nell'incontro dell'11, 12 e 14 luglio 2003.

Va precisato, peraltro, che il risultato conseguito si propone come la naturale evoluzione delle soluzioni già offerte dal Consiglio nell'ultimo quinquennio e tiene conto, in particolare, della transizione, compiutamente realizzata nella quasi totalità degli uffici giudiziari, conseguente al D.Lgs. n.51/1998 e alla conseguente sostanziale stabilizzazione – salva sempre la necessità di individuare soluzioni più adeguate alle esigenze di effettività ed efficienza del servizio – dell'assetto organizzativo per numerosi uffici.

Tra i risultati di immediata percezione vanno individuati la elaborazione di una "procedura tabellare semplificata", l'accentuazione del ruolo dei Presidenti di Sezione (nell'ambito delle competenze previste dall'art. 47 quater), la previsione di momenti di formazione e di scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e, in una certa misura, dell'intero distretto, le modalità per una più corretta utilizzazione dei magistrati onorari, sia pure in relazione alle imminenti scadenze che li vedono coinvolti.

Per meglio garantire una maggiore efficienza è sembrato – in una prospettiva di effettività e miglior andamento dell'esercizio della giurisdizione – necessario prevedere che i dirigenti lavorassero in base a strategie e programmi formulati nell'ambito delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e che tenessero conto anche degli obiettivi propri della dirigenza amministrativa.

Da ultimo, va precisato che il testo della circolare raccoglie in sé l'elaborazione – tutta quella principale e gran parte di quella secondaria del Consiglio superiore della magistratura dell'ultimo decennio in materia di organizzazione degli uffici giudiziari –, elaborazione che è sviluppata ulteriormente in una prospettiva organica e sistematica, in modo da coordinare i diversi istituti ordinamentali.

## **1. La procedura tabellare**

### **1.1. Il procedimento tabellare semplificato**

La disposizione viene incontro all'esigenza di evitare – per una serie di provvedimenti privi di sostanziale novità, reiterativi o, comunque, di minore complessità – l'adozione della procedura tabellare ordinaria, che prevede un contraddittorio ed una disamina particolarmente approfondita.

Esigenze di razionalizzazione del sistema, infatti, impongono di individuare moduli di lavoro che consentano, per un verso, di reperire corsie preferenziali e accelerate per situazioni “semplici” (perché sostanzialmente reiterative di aspetti già esaminati favorevolmente dal Consiglio ovvero perché prive di conflittualità ovvero perché – anche alla luce di un assetto tabellare ormai in via di consolidamento – di limitato contenuto discrezionale) e, per altro verso, di concentrare le energie del Consiglio giudiziario e del Consiglio verso situazioni a più elevata conflittualità o di maggiore incidenza rispetto al principio del giudice naturale e alle esigenze di buona organizzazione.

In tale modo vengono perseguiti gli obiettivi di raggiungere una più veloce verifica dell'effettivo andamento degli uffici e ridurre lo iato temporale tra il momento della predisposizione della proposta organizzativa e quello della decisione del Consiglio

Le nuove disposizioni, dunque, prendono in considerazione, in via generale, l'ipotesi di proposta per gli uffici la cui situazione organizzativa è stata valutata in termini favorevoli dal Consiglio superiore della magistratura e che sia meramente confermativa del precedente assetto. Il procedimento, peraltro, per le ragioni esposte, è stato esteso sia ad una serie di variazioni “non strutturali” (il tramutamento interno non accompagnato da modifiche di altri criteri; la modifica dei soli criteri di sostituzione, in sé sufficientemente stabilizzate e variabili in misura limitata, salvo che vedano il coinvolgimento dei giudici onorari) ovvero a situazioni in cui è prevalente la necessità di tempi molto rapidi di definizione (in associazione ad una scarsa conflittualità) come, in particolare, per le tabelle feriali.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito della procedura semplificata, siano state ugualmente presentate osservazioni, poi, si è ritenuto che debba essere seguita la procedura ordinaria ma, ugualmente, di non prevedere la fase della interlocuzione tra il Consiglio giudiziario e i dirigenti degli uffici (in tal senso va inteso il rinvio ai soli paragrafi 8.2 e 8.4 e non anche al paragrafo 8.3) e ciò in relazione proprio alla tipologia di variazioni o di proposte organizzative prese in considerazione.

In tale prospettiva, pertanto, per le proposte per il biennio 2004-2005 il Consiglio ha predisposto due elenchi contenenti, nominativamente, tutti gli uffici già deliberati per il biennio 2002-2003 indicando per quali è possibile (All. A) il ricorso alla procedura semplificata nell'ipotesi di integrale conferma del precedente assetto organizzativo.

Per gli altri uffici (tutti quelli indicati nell'allegato B e quelli che, per le più varie ragioni, non sono stati ancora oggetto di delibera), invece, resta necessaria l'adozione della procedura ordinaria.

### **1.2. Gli altri interventi sulla procedura tabellare**

I principali ulteriori interventi sono:

a) La posizione del Presidente della Corte, titolare della proposta tabellare, è stata ridefinita rispetto al parere espresso dal Consiglio giudiziario in quanto non deve più indicare “le ragioni per cui non intende recepire il parere del Consiglio giudiziario”, ma, più compiutamente deve indicare “le ragioni della decisione”, soluzione più aderente ad una maggiore responsabilizzazione del suo ruolo.

b) Con riguardo alle tabelle feriali, la disposizione è stata inserita nel capo relativo alle norme procedurali, indubbiamente più affini. L'intera disposizione, poi, è stata semplificata e sono stati ridotti, anche in relazione alle esigenze evidenziate dagli uffici, i termini minimi per i turni estivi. È stato, poi, evidenziato che la “equa rotazione”, va comunque commisurata alla complessiva gestione dell'intero ufficio anche avuto riguardo ai turni stabiliti per le annualità precedenti.

c) Il dovere del dirigente dell'ufficio è stato esteso alla generalità delle direttive tabellari (paragrafo 16) e non alle sole direttive contenute nella tabella. È stata poi meglio precisata la tipologia di conseguenze derivanti da questa inosservanza – in tema di valutazione della professionalità, per il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, in sede disciplinare e di trasferimento d'ufficio – conseguenze che, in diverse occasioni, anche in tempi recenti, sono state oggetto di concreta valutazione da parte della Settima Commissione.

## **2. L'organizzazione degli uffici giudicanti di merito.**

### **2.1. Principi generali**

La disciplina del capo III si incentra sui seguenti principi:

#### **a) Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.**

Viene perseguito l'obiettivo di evitare, quanto possibile, l'esercizio promiscuo delle funzioni e, salvo nelle ipotesi consentite dall'ordinamento (sezione specializzata agraria, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, sezioni stralcio) la destinazione del medesimo magistrato a più sezioni; il settore lavoro, poi, è destinatario di una valutazione autonoma.

L'obiettivo è, poi, funzionale alla realizzazione di una struttura ordinata dell'ufficio, idonea a consentire una razionale ripartizione del lavoro e delle risorse umane e strumentali.

Giova evidenziare che, alla luce dell'esperienza fino ad oggi maturata, la ripartizione non è stata in concreto possibile solo per gli uffici di piccolissime dimensioni (6-8 magistrati) e in misura attenuata per una parte di quelli di piccole dimensioni (inferiori ai 15 magistrati).

#### **b) Valorizzazione della specializzazione.**

Questa esigenza è stata avvertita, fino ad oggi, in via principale per il settore civile ove la specializzazione incontra un tradizionale e consolidato maggior radicamento.

In tale ottica, hanno avuto particolare riconoscimento i settori famiglia e minori, lavoro, procedure concorsuali, società, successioni, esecuzioni, locazioni, immigrazione. Recentemente questa tendenza è stata ulteriormente ripresa dal legislatore che ha previsto l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Questa esigenza, nelle precedenti circolari, pur temperata dalla necessità di evitare una conservazione della ripartizione tra pretura e tribunale, era confluita nella previsione di gruppi di materie omogenei che racchiudessero materie ex pretura e materie del Tribunale. In tal senso, ad esempio, la materia tutelare era confluita nell'ambito della materia del diritto di famiglia.

Per il settore penale, invece, veniva valorizzata in termini di maggiore intensità l'esigenza della formazione di una professionalità comune, per cui era stata esclusa ogni specializzazione per il settore GIP/GUP, prevista in via molto limitata una specializzazione per l'intero settore penale stabilito un divieto, tendenzialmente assoluto, di ripartire gli affari tra monocratico e collegiale. Più forte, del resto, era l'esigenza di evitare un riproporsi della ripartizione tra pretura e tribunale.

La Commissione, anche alla luce dell'esame delle proposte tabellari per il biennio 2002-2003, ha ritenuto che tale preoccupazione potesse, ad oggi, ritenersi notevolmente attenuata, potendosi ritenere raggiunta, nella gran parte degli uffici, una buona integrazione tra i magistrati di diversa provenienza.

Emerge, invece, l'esigenza di favorire, anche nel settore penale, ove possibile, forme di specializzazione o, comunque, di semispecializzazione, tanto più che tale modulo organizzativo consentirebbe di gestire in termini sicuramente più agili la situazione degli uffici, che si stanno avviando verso una condizione di tendenziale "pieno organico" con attenuata mobilità esterna e in presenza di esigenze per una più attenta mobilità interna, in relazione all'esistenza di vincoli previsti dalla normazione primaria e secondaria (destinazione di magistrati con meno di tre anni di funzioni giurisdizionali al settore penale monocratico; limite della permanenza per sei anni dei magistrati destinati alla funzione GIP/GUP; ultradecennalità nelle stesse funzioni; destinazione all'interno del Tribunale dei magistrati provenienti dalla locale procura).

In tale logica, con il nuovo paragrafo 19 della circolare (la materia era in precedenza disciplinata nel paragrafo 17), mira a consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari l'adozione di un piano organizzativo che possa rispondere a queste differenti, e in parte nuove, esigenze.

Nell'ambito di tali istanze di specializzazione è poi stata riconosciuta una collocazione autonoma alla trattazione degli affari di cui al D.Lg. n. 286/1998 (immigrazione) (paragrafo 19.5) e dei ricorsi di cui alla legge n.89/2001 (equo indennizzo) (paragrafo 29).

Si tratta di controversie che – in relazione agli interessi coinvolti, che, nel primo caso, coinvolgono diritti fondamentali della persona e, nel secondo, discendono dal rispetto del principio della ragionevole durata del processo – richiedono una trattazione il più possibile unitaria, per cui, rafforzando il percorso già delineato nella precedente normativa, si è privilegiata una scelta organizzativa di concentrazione della trattazione di queste materie presso una unica sezione ovvero, qualora il flusso di lavoro risulti relativamente ridotto, in capo, rispettivamente, a specifici magistrati o collegi.

Per entrambe le tipologie di controversie è stato poi specificamente stabilito che la proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente prevedere le modalità per assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia, in modo da assicurare maggiormente il soddisfacimento della generale esigenza di formazione e aggiornamento.

### **c) Valorizzazione degli istituti previsti dalle tabelle infradistrettuali e, in specie, della coassegnazione tra diversi uffici.**

Le tabelle infradistrettuali sono state concepite dal legislatore e proposte dal Consiglio in una prospettiva di razionalizzazione dell'utilizzo degli organici e dei servizi degli uffici giudiziari.

Va rilevato, peraltro, che la concreta utilizzazione dell'istituto è stata complessivamente frammentaria e, con riguardo alla figura della coassegnazione tra uffici, praticamente assente.

Nella nuova circolare l'orientamento del Consiglio è stato ulteriormente rafforzato, prevedendo (paragrafo 18.3) che, per determinate materie che richiedono o presuppongono una particolare competenza (nel settore civile, la materia del lavoro, del fallimentare, del tutelare e delle esecuzioni; nel settore penale, le funzioni GIP/GUP e del riesame), va privilegiata – come modalità ordinaria – la coassegnazione infradistrettuale.

Si tratta di una scelta che si coniuga, per un verso, con l'esigenza di rafforzare la specializzazione negli uffici anche se di piccole o medie dimensioni e, per altro verso, permetterebbe – per i dirigenti degli uffici e per gli stessi magistrati interessati – una più agevole gestione delle situazioni di ultradecennalità – che potrebbe essere esistente per un determinato ufficio ma non per l'altro – o anche di incompatibilità solo circondariale.

Per la materia del riesame, poi, verrebbero per un verso limitate le condizioni per l'insorgere delle incompatibilità e, sotto altro profilo, resterebbe attenuato il ricorso alle applicazioni endodistrettuali che, pur previste e consentite dalla circolare, sono state, in molti casi, fonte di tensioni all'interno del distretto e che, comunque, non sono sempre idonee ad assicurare la stabilità dei collegi.

Va dato atto, sul punto, che in molti distretti non è sicuramente possibile il ricorso a questa figura non essendo il Tribunale capoluogo di distretto accorpato ad altro ufficio. In molti casi – ad esempio Bari, Perugia, Catanzaro, Lecce, Potenza, Salerno – tale soluzione appare praticabile e ne deve essere valutata la concreta attuazione da parte dei Presidenti di Corte.

### **2.2. La sezione GIP/GUP.**

a) È stato riaffermato, in primo luogo, il principio – discendente dall'art. 46, 3° O.G. – per cui la sezione GIP/GUP deve essere istituita – come entità organizzativa autonoma – in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

La concreta attuazione del criterio organizzativo ha incontrato alcune difficoltà operative con riguardo agli uffici collocati nella fascia dimensionale di 11-15 magistrati, atteso che, per detti uffici, l'alternativa organizzativa si poneva tra la costituzione di una unica sezione promiscua (presieduta dal Presidente di Sezione) ovvero di due sezioni ordinarie e una sezione GIP/GUP. Si tratta, peraltro, di un nodo organizzativo che può ormai considerarsi risolto.

È stato confermato, inoltre, il rapporto numerico (proporzione di 1:3 rispetto all'organico di procura e di 1:10 rispetto all'organico del Tribunale) tra ufficio GIP/GUP e magistrati della corrispondente Procura, rapporto che, fino ad oggi, si è rivelato adeguato alle necessità degli uffici.

b) La Commissione, invece, ha valutato la possibilità di ritenere ammissibile la destinazione, in via tabellare, di un Presidente di Sezione alla presidenza della sezione GIP/GUP qualora l'organico della sezione risulti non inferiore a 5 magistrati.

La dimensione dell'ufficio, le esigenze di gestione dei carichi di lavoro e di coordinamento di numerosi magistrati, hanno portato a valutare con cauto favore questa soluzione, che dovrà, in ogni caso, essere congruamente motivata dal dirigente dell'ufficio.

L'art. 47 ter O.G., invero, prevede che le sezioni GIP/GUP siano dirette da un presidente di sezione nei soli tribunali (in tutto 12) di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973.

In queste ipotesi il posto di Presidente di Sezione GIP (come pure il posto di Presidente Aggiunto) è di pianta organica e può essere ricoperto solo a seguito di trasferimento ordinario. Non trovano applicazione, poi, i limiti temporali della permanenza decennale o di sei anni atteso che il magistrato non può, senza il suo consenso e salvo le ipotesi di trasferimento d'ufficio previste dall'Ordinamento, essere destinato ad altro ruolo.

Tale principio non può trovare – in tutta evidenza – applicazione nell'ipotesi di destinazione tabellare, restando il Presidente di Sezione soggetto integralmente alla disciplina ordinaria.

c) Da ultimo, la Commissione ha ritenuto di meglio disciplinare – alla luce dell'esperienza dello scorso biennio, in specie presso i Tribunali di Roma e Torino – il modulo organizzativo costituito dalla ripartizione della sezione GIP/GUP in ruoli separati (una parte dei magistrati vengono destinati alla trattazione solo degli affari GIP e i restanti alla trattazione degli affari GUP), ritenendo tendenzialmente ammissibile – nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli uffici – tale soluzione, purché fossero previste forme di rotazione predeterminata tra i magistrati.

Il concreto dimensionamento dei magistrati preposti ai due settori, poi, necessariamente dovrà essere adeguatamente motivato in relazione agli effettivi flussi di lavoro e alla programmazione complessiva dell'attività dell'intero ufficio.

### 2.3. Sezione Stralcio.

La disposizione contenuta nei primi sette commi del paragrafo 26 riproduce quella precedente (già contenuta nel paragrafo 24). Si tratta di una disposizione destinata a cessare entro il biennio i suoi effetti, atteso che, anche considerando la proroga di un anno ex art. 4 legge 276/1997, l'attività dei GOA e delle sezioni stralcio dovrebbe terminare per la fine del 2004 – inizi del 2005.

In previsione di questa scadenza, peraltro, i dirigenti degli uffici sono stati invitati – paragrafo 26.8 – a prevedere già in sede di proposta le modalità e i termini per la definizione degli eventuali procedimenti residui qualora la scadenza intervenisse prima della definizione di tutto il contenzioso assegnato alle sezioni stralcio.

Si tratta di una indicazione necessaria dovendo il Presidente del Tribunale tenere conto, sin dall'inizio, delle effettive risorse a disposizione, umane e materiali, per poter organizzare adeguatamente e tempestivamente la gestione dei servizi e l'ottimizzazione dei programmi.

### 3. La dirigenza e i semidirettivi.

La Commissione ha introdotto limitate, seppure importanti, innovazioni, limitandosi ad una semplificazione del testo ove potevano esservi ripetizioni o ridondanze.

L'innovazione più rilevante ha riguardato la valorizzazione del ruolo ex art. 47 quater dei presidenti di sezione (o dei coordinatori) all'interno della sezione.

Il nuovo paragrafo 32.9, infatti, prevede che nella proposta tabellare debbono essere indicate le specifiche modalità organizzative con le quali avviene lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione.

La necessità di puntualizzare e precisare l'esercizio di questo potere/dovere è sorta propria dalla rilevazione sul concreto svolgimento di tale compito emerso dalla raccolta dei dati effettuata in occasione del recente incontro con i dirigenti degli uffici. La situazione evidenziata, infatti, è risultata estremamente variegata, con situazioni in cui l'attività di formazione interna avveniva con intervalli anche superiori ai sei mesi.

Non va poi sottovalutata la necessità che nel circuito della conoscenza interna siano coinvolti anche i magistrati destinati alle sezioni distaccate, che non possono – sia nel loro interesse che in quello più generale della qualità del servizio giustizia – costituire un "ufficio separato". In tal senso, pertanto, è stato previsto – paragrafo 32.10 – che i magistrati destinati alle singole sezioni distaccate debbono essere coinvolti nelle attività, penali e civili, finalizzate allo scambio delle informazioni e che tale coinvolgimento – che rientra nei compiti sia del Presidente del Tribunale che dei singoli Presidenti di Sezione – deve essere previsto, in via organica, nel programma organizzativo dell'ufficio.

### 4. La mobilità dei magistrati.

#### 4.1. La procedura.

La procedura per i trasferimenti interni è stata resa più "snella".

In particolare è stato previsto:

a) la legittimazione a partecipare al concorso interno è stata disancorata dalla pubblicazione della delibera di trasferimento nel bollettino ufficiale, per cui è sufficiente che sia intervenuta la delibera di trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura (paragrafo 36.1 lett.a). La scelta è parsa più coerente con l'efficacia giuridica della deliberazione del Consiglio e viene incontro ad alcune difficoltà insorte in passato. Tutte le delibere di trasferimento, del resto, sono comunicate anche ai Presidenti delle Corti d'Appello e ai Procuratori Generali, nonché agli uffici di destinazione.

b) i tramutamenti interni ordinari – dovendosi ricomprendere tra questi anche quelli relativi alla destinazione degli ultradecennali ai sensi del paragrafo 46 – vengono concentrati in tre periodi dell'anno e, precisamente, a gennaio, maggio e settembre.

Resta, indubbiamente, nei poteri del dirigente – di fronte a situazioni straordinarie o emergenze improvvise – attivare la procedura concorsuale anche in altri momenti. Tale soluzione, peraltro, dovrebbe, ove possibile, essere evitata, atteso che è sempre possibile per il dirigente dell'ufficio fare ricorso agli altri istituti previsti dall'ordinamento – supplenze di vario tipo, magistrati distrettuali, applicazioni interne – per soddisfare, per i pochi mesi che intercorrono fino al bando ordinario del concorso interno, le esigenze sopravvenute.

#### **4.2 I criteri di valutazione.**

Il paragrafo 37 (in precedenza paragrafo 40) è stato in parte riscritto con accentuazione dei profili attitudinali (paragrafo 37.3 e 37.4) ed è stato prevista, al paragrafo 38, una più specifica puntualizzazione della rilevanza del criterio attitudinale per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

#### **4.3 Riassegnazione al medesimo ufficio di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.**

La legge n.48/2001 ha consentito, tra l'altro, che i magistrati collocati fuori ruolo (rectius: a funzioni non giudiziarie) potessero rientrare all'ufficio di provenienza anche in posizione di sovrannumerari.

Si è ritenuto, pertanto, che, in via immediata e in attesa dell'espletamento del concorso ordinario per l'assegnazione definitiva, questi fossero destinati allo svolgimento delle medesime attività originariamente espletate, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico della sezione.

Nel computo dell'anzianità di servizio nell'ufficio, poi, dovrà essere sommato anche il periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo, trattandosi di applicazione di un principio generale, operativo, tra l'altro, anche per il computo della legittimazione nell'ambito dei trasferimenti ordinari

#### **4.4 La destinazione all'interno del tribunale dei magistrati provenienti dalla locale procura della Repubblica.**

Il profilo è stato oggetto di ampia discussione da parte dell'intero Consiglio che si è espresso con una direttiva generale (delibera del 22 ottobre 2003), rivolta anche alla Settima Commissione, che prevedeva la necessità di stabilire dei limiti alla destinazione dei magistrati trasferiti in tribunale dalla locale procura della Repubblica.

La Commissione ha formulato il nuovo paragrafo 35.4 sui seguenti capisaldi:

- a) esclusione delle funzioni che presuppongono, in misura maggiore, l'esame di attività pertinenti alla fase delle indagini preliminari sino all'apertura del dibattimento, ossia le funzioni di giudice delle indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare e di giudice componente del collegio del tribunale del riesame;
- b) possibilità di destinare detti magistrati nell'ambito degli uffici di maggiori dimensioni, qualora l'organizzazione preveda una ripartizione della materia penale tra le sezioni secondo criteri di specializzazione e semprechè i magistrati siano assegnati alla trattazione di materie diverse rispetto a quelle trattate in via prevalente presso la locale procura della repubblica;
- c) esclusione della destinazione alle funzioni penali in tutti gli altri casi, salvo ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, per cui è possibile la loro utilizzazione nell'ambito dell'attività penale collegiale;
- d) temporaneità della esclusione alla destinazione alle funzioni penali, che resta comunque limitata ad un biennio.

In relazione a tali ipotesi, è stato poi previsto che, qualora i posti disponibili non siano tabellarmente compatibili, debba potersi dar luogo ad un trasferimento d'ufficio così da consentire la destinazione del magistrato proveniente dalla sezione GIP/GUP e che, comunque, in questi casi il medesimo dovrà essere destinato d'ufficio ad un ruolo non in contrasto con le disposizioni previste dal paragrafo 35.

#### **4.5 L'assegnazione di magistrati e la sussistenza o sopravvenienza di incompatibilità.**

La precedente normativa già imponeva al dirigente dell'ufficio di tenere conto, in sede di assegnazione dei magistrati, delle situazioni di incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G..

La previsione è stata estesa e chiarita sotto due profili:

a) è stata prevista l'ipotesi in cui sopravvengano situazioni di incompatibilità.

In tale ipotesi il magistrato deve essere destinato, eventualmente anche d'ufficio, ad altro settore **dell'ufficio**.

b) sono state indicati i "casi analoghi".

La locuzione va riferita all'ipotesi – non compresa nelle norme di legge – del rapporto di coniugio tra magistrati.

La disciplina delle incompatibilità, del resto, trova una più compiuta e articolata regolamentazione nelle circolari adottate in materia, coeva alla presente circolare.

Con riferimento ai profili di pertinenza tabellare, va solo ricordato che il provvedimento di destinazione ad altro settore finalizzato al superamento della situazione di incompatibilità, resta soggetto all'esame della Settima Commissione e trova come limite, fisiologico, la funzionalità organizzativa dell'intero ufficio.

In altri termini, la modifica dell'assegnazione del magistrato, atta a risolvere all'interno dell'ufficio eventuali problemi di compatibilità, non può determinare disfunzioni nell'organizzazione dell'ufficio e del servizio giustizia, dovendosi ritenere, in una simile eventualità, non utilizzabile lo strumento tabellare.

#### **4.6 La permanenza ultradecennale del magistrato nel medesimo posto.**

La disciplina dell'ultradecennalità è stata, in più punti, precisata e meglio regolamentata.

Tale complessivo intervento, peraltro, si inserisce nell'alveo dei principi affermati in ormai numerose delibere consiliari, principi che possono considerarsi parte integrante della cornice ordinamentale realizzata dal Consiglio e riconosciuta dalla giustizia amministrativa.

Alcune specifiche innovazioni – in particolare per i semidirettivi – realizzano, poi, soprattutto dei semplici adattamenti, in sé conseguenti vuoi ai mutamenti ordinamentali intervenuti negli ultimi anni, vuoi ad esigenze effettive emerse ed evidenziate nell'esame delle proposte tabellari. A loro volta, pertanto, costituiscono, in realtà, ulteriori affermazioni del medesimo unitario principio.

Tra le materie per le quali è stato esteso il divieto assoluto di proroga, poi, è stata ricompresa la materia del riesame penale limitatamente ai Tribunali aventi sede nel capoluogo di distretto, gli unici che si occupano della materia cautelare personale. La delicatezza della disciplina, infatti, se presuppone stabilità nella composizione dei collegi mentre questi sono operativi, al contempo, impone che gli stessi magistrati non se ne occupino per periodi eccessivamente lunghi e che, alla scadenza, venga assicurato un rapido avvicendamento.

Per l'ufficio GIP/GUP, infine, è stato necessario – in linea con il dettato normativo – prevedere una più specifica disciplina, la cui portata, peraltro, è destinata ad esaurire i suoi effetti appena oltre il prossimo biennio, per confluire, successivamente, nell'ambito della disciplina generale.

Nel dettaglio, le principali novità sono individuabili nei seguenti profili:

##### **4.6.1 La procedura generale.**

Nel paragrafo 46 è stata regolata, in termini più articolati che in passato, la procedura per il tramutamento interno del magistrato in situazione di ultradecennalità.

I passaggi attraverso i quali resta regolato il procedimento sono i seguenti:

a) non appena decorso il decennio il magistrato viene invitato ad esprimere le sue preferenze.

b) il magistrato ha tempo un anno per formulare le sue istanze.

L'indicazione del magistrato può riguardare anche posti che, in quel momento, non risultino vacanti.

Le preferenze espresse assumono rilevanza in quando riguardino una destinazione tabellare nuova rispetto a quella ricoperta fino a quel momento.

Sul punto, giova osservare che con l'espressione – utilizzata nel paragrafo 46.1 – "*posto tabellarmente individuato*" si intende un concetto complesso perché ricomprende: a) la destinazione (del magistrato) ad un settore organizzativo dell'ufficio; b) la destinazione (del magistrato) alla trattazione di specifiche materie.

Ne consegue che la variazione è rilevante e fa venire meno la permanenza decennale solo qualora il magistrato venga destinato alla trattazione di materie diverse rispetto a quelle a lui assegnate fino a quel momento.

In concreto, poi, la situazione può assumere connotazioni diverse a seconda delle dimensioni dell'ufficio atteso che negli uffici di medie e grandi dimensioni, caratterizzati da più sezioni preposte al medesimo settore, resta possibile – sempreché l'organizzazione tabellare preveda la ripartizione delle materie tra le

sezioni secondo criteri di specializzazione, per cui ogni sezione si occupa di materie differenti – che il medesimo magistrato continui a svolgere la sua attività nel medesimo settore (civile o penale).

Negli uffici di piccole dimensioni, invece, resta praticamente inevitabile la destinazione del magistrato ultradecennale ad altro settore, atteso che i magistrati destinati all'unica sezione civile o penale o promiscua si occupano, in via di assegnazione o quali sostituti e/o supplenti, della totalità delle materie del rispettivo settore.

Deve, invece, essere ribadito che la destinazione dalla sezione GIP/GUP alla sezione penale o viceversa va considerata modalità ammissibile di tramutamento ai fini della disciplina in esame.

#### c) espletamento del concorso aperto a tutti i magistrati.

Il concorso è, nella sostanza, un concorso ordinario e deve essere effettuato nell'ambito di quanto previsto dal paragrafo 36.2.

Il concorso, peraltro, va bandito alla prima scadenza utile successiva alle indicazioni del magistrato, non rilevando che non sia ancora decorso integralmente l'anno utile per esprimere le proprie preferenze.

#### d) assegnazione del posto.

Il magistrato in situazione di ultradecennalità viene considerato, ai fini della valutazione, con favore atteso che è necessaria la sua destinazione ad altra attività.

Ciò non significa, peraltro, che egli abbia o possa vantare un titolo di preferenza o una situazione destinata in ogni caso a prevalere, e ciò, soprattutto, avuto riguardo, in particolare, ai posti caratterizzati da elevata specializzazione, rispetto ai quali il dirigente dell'ufficio deve applicare, in via prioritaria, le regole indicate ai paragrafi 37.3 e 38.

#### e) mancata indicazione del posto o soccombenza nel concorso.

Qualora il magistrato non fornisca, nel corso dell'anno, alcuna indicazione ovvero sia rimasto soccombente rispetto a tutti i concorsi espletati, il suo trasferimento dovrà necessariamente essere effettuato d'ufficio.

#### f) ufficio a pieno organico.

Analogo esito rispetto a quanto indicato al punto e) si avrà nel caso in cui l'ufficio sia a pieno organico.

In quest'ipotesi, tuttavia, viene previsto un'ulteriore dilazione per un semestre così da poter realizzare un eventuale scambio di posti ai sensi del paragrafo 39.

L'inutile decorso anche di questo lasso temporale, determina la messa a concorso del posto del magistrato in situazione di ultradecennalità, il quale verrà destinato al posto liberato a seguito dell'assegnazione o, se tale funzione non risulti idonea, ad altro posto.

### **4.6.2 I magistrati con funzioni semidirettive.**

L'ipotesi presa in considerazione concerne il magistrato che, a seguito di trasferimento, viene destinato con funzioni semidirettive al medesimo ufficio e che, a seguito di concorso interno, viene destinato a presiedere la sezione presso la quale prima svolgeva le funzioni di giudice ovvero altra sezione che tratta le medesime materie.

In tale eventualità si è ritenuto – per sovvenire ad esigenze di conservazione dell'attività svolta – di consentire la permanenza anche oltre il decennio ma per un periodo comunque non superiore ad un ulteriore biennio, allo scadere del quale dovrà, in ogni caso, essere attivata la procedura ex paragrafo 46.

La disposizione – trattandosi di indicazione del tutto nuova - è stata corredata da una disposizione transitoria ed è destinata a trovare applicazione solo con riguardo alle posizioni per le quali non sia già intervenuto un provvedimento di destinazione ad altro incarico approvato dal Consiglio.

### **4.6.3 Le sezioni distaccate.**

In ordine alle sezioni distaccate di maggiori dimensioni – per le quali sia necessario un organico di almeno quattro magistrati con destinazione in via esclusiva – si è valutata la possibilità di consentire la destinazione dell'ultradecennale anche alla medesima sezione, purché questi venga destinato ad un settore diverso rispetto a quello ove il medesimo ha svolto la sua attività fino a quel momento. Resta conseguentemente esclusa la possibilità di avvalersi della disposizione nel caso in cui i magistrati abbiano svolto funzioni promiscue.

### **4.6.4 I magistrati della sezione GIP/GUP**

L'art. 57 della legge n.479/1999, come successivamente modificato dalla legge 27.2.2002 n.31, ha stabilito un limite di legge alla permanenza dei magistrati dell'udienza preliminare e delle indagini preliminari di sei anni, con decorrenza dal 1.1.2000.

La Commissione, nell'affrontare la questione (disciplinata nel paragrafo 23), ha considerato diversi aspetti:

#### I) la non derogabilità del limite.

Si tratta di una indicazione prevista dalla legge e che è potenzialmente idonea ad incidere sulla stessa attività del magistrato e, quindi, non consente l'adozione dello stesso meccanismo previsto per l'ultradecennalità: il magistrato che va incontro al termine dei sei anni non ha la possibilità di esprimere le sue preferenze in ordine alla sua possibile ulteriore destinazione in un momento successivo. Alla scadenza del termine di sei anni il medesimo deve passare ad altra attività all'interno dell'ufficio.

II) il numero di magistrati coinvolti dalla disciplina alla prima scadenza del gennaio 2006.

Attualmente svolgono funzioni in sezioni GIP/GUP circa 600 magistrati.

Di questi ben 292 – esclusi i Presidenti di Sezione e i Presidenti Aggiunti, previsti dalla pianta organica, e valutati i magistrati in servizio nei rispettivi uffici alla data del 31 ottobre 2003 – matureranno una permanenza di sei anni alla data del 1° gennaio 2006.

Circa il 50% di coloro che esercitano le funzioni GIP o GUP, quindi, dovranno assumere, all'interno dell'ufficio, una diversa funzione per la scadenza di legge.

In alcuni uffici, poi, la situazione risulta particolarmente onerosa (al Tribunale di Milano 15 magistrati; al Tribunale di Roma 25 magistrati; al Tribunale di Napoli 19 magistrati; al Tribunale di Palermo 12 magistrati).

Si tratta, indubbiamente, di un evento che non ha precedenti nella storia recente del Consiglio e che deve essere gestito in modo da assicurare, nel rispetto della legge, la più agevole transizione, senza pregiudicare sia le aspettative dei magistrati, sia la conduzione del servizio.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto di elaborare una procedura che, con le gradualità opportune rimesse alla valutazione del dirigente dell'ufficio, consenta, nell'arco dell'intero biennio, di soddisfare le esigenze coinvolte.

In particolare:

a) è stata prevista l'applicazione, in via immediata, della procedura stabilita dall'art. 46 per i magistrati della sezione GIP/GUP che abbiano *anche* una permanenza ultradecennale nella sezione.

In questa situazione si trovano, alla data del 31 dicembre 2003, 76 magistrati di vari uffici, in alcuni dei quali la situazione è obiettivamente rilevante (al Tribunale di Milano 8 magistrati, al Tribunale di Napoli 8 magistrati, al Tribunale di Palermo 4 magistrati); un'altra decina di magistrati, poi, matureranno il decennio nei primi sei mesi del 2004.

Giova precisare, sul punto, che l'applicabilità della disciplina dell'ultradecennalità non è impedita dalla previsione della legge n. 479/1999: le due normative, infatti, operano su piani differenti e rispondono ad esigenze solo in parte intersecantesi.

Come emerge dai lavori parlamentari, infatti, l'art. 57 cit. ha introdotto un divieto funzionale diretto, non tanto ad assicurare una maggiore efficienza, ma piuttosto a garantire che le funzioni di GIP e di GUP siano svolte, in una sede determinata, da magistrati la cui posizione di terzietà e di imparzialità, rispetto alle tesi della pubblica accusa, non sia minimamente dubitabile, né criticabile sotto il profilo di quella stabilità dei rapporti, professionali e personali.

Si trattò di una scelta che mirava a “ridurre i rischi derivanti dalla possibilità di un eccessivo appiattimento dei magistrati che esercitano tali funzioni sulle posizioni del pubblico ministero”.

Le ragioni di fondo della normativa consiliare, invece, trovano la loro spiegazione in un diverso criterio, più volte espresso e ribadito dal Consiglio, per cui l'organizzazione dell'ufficio dovrà favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, consenta la diffusione delle competenze, un ravvivarsi delle motivazioni dei singoli ed impedisca incrostazioni ed affievolirsi dell'impegno.

Del resto, tale conclusione trova diretto e specifico riscontro in precedenti indicazioni consiliari.

Nella delibera relativa all'approvazione parziale delle tabelle del Tribunale di Roma per il biennio 2000-2001 del 21 dicembre 2000, in particolare, con riferimento alle permanenze per oltre dieci anni nella sezione GIP/GUP si stabiliva che *“le stesse devono essere rimosse, in ottemperanza delle disposizioni e delle procedure fissate dalla vigente circolare; per quanto attiene, invece, alle permanenze all'ufficio GIP-GUP per oltre sei anni è opportuno invitare a predisporre un piano di rotazione che consenta la sostituzione dei magistrati in attuazione della normativa vigente (legge n. 479/99), evitando che si determini improvvisamente, al termine del periodo consentito dalla legge, un avvicendamento immediato e massiccio”*.

Come si vede, la soluzione, qui compiutamente recepita e articolata, rappresenta, in realtà, il risultato di un unitario e costante orientamento del Consiglio.

L'applicazione del paragrafo 46 comporta, in evidenza, l'adozione delle medesime scansioni procedimentale e temporali, per cui, in particolare, i magistrati avranno, in genere, un anno di tempo per formulare le loro preferenze.

Il numero di magistrati coinvolti – soprattutto per taluni uffici – imporrà, peraltro, che i dirigenti si attivino per articolare la gran parte dei trasferimenti tra la fine del 2004 e l'estate del 2005, così da graduare i trasferimenti nel corso di circa un anno, prima di dare corso – entro la fine del 2005 – alla restante parte di trasferimenti.

b) introduzione di una disciplina specifica per i magistrati che maturano una permanenza di 6 anni al 1° gennaio 2006

È stata prevista una procedura con cadenza anticipata, caratterizzata dai seguenti profili:

- entro il 30 giugno 2005 il dirigente dell'ufficio deve raccogliere le preferenze dei magistrati, preferenze che possono essere espresse anche per posti non vacanti ai sensi del paragrafo 36.3 (per l'ipotesi della loro successiva liberazione);
- successivamente (verosimilmente a settembre, secondo l'indicazione contenuta nel paragrafo 36.2) il dirigente dell'ufficio deve bandire il concorso, aperto a tutti i magistrati, per tutti i posti vacanti dell'ufficio e per i posti occupati dai magistrati dell'ufficio GIP/GUP che hanno maturato il termine di sei anni;
- quindi il dirigente dell'ufficio procederà all'assegnazione dei posti, con la precisazione che i magistrati dell'ufficio GIP/GUP che hanno maturato il termine di sei anni vantano – nell'ambito di questo concorso - una preferenza assoluta rispetto agli altri magistrati dell'ufficio, mentre tra di loro (qualora due o più abbiano espresso preferenza per il medesimo posto) valgono i criteri ordinari;
- qualora non sia possibile procedere a tale assegnazione, il magistrato potrà essere assegnato ad uno dei posti di risulta (se preventivamente indicato ex paragrafo 36.3) oppure dovrà essere destinato d'ufficio, anche operando – nell'ipotesi di ufficio a pieno organico – uno scambio con altro magistrato dell'ufficio ai sensi del paragrafo 47.

La procedura presenta come ulteriore dato caratterizzante il riconoscimento della preferenza assoluta ai magistrati nella condizione prevista dall'art. 57 legge 479/99.

La Commissione ha ritenuto questa soluzione necessitata proprio in relazione al numero di magistrati coinvolti e all'impossibilità di derogare al termine di permanenza nelle funzioni, condizioni che imponevano l'adozione di un percorso utile a consentire la definizione di tutte le procedure nel più breve arco temporale, cercando di agevolare la scelta dei magistrati interessati.

Successivamente alla scadenza, il trattamento del limite di permanenza di sei anni dei magistrati dell'ufficio GIP/GUP sarà disciplinato dal paragrafo 46, fermi restando i necessari adattamenti alla situazione specifica.

L'insuperabilità del limite di sei anni, infatti, comporta necessariamente l'anticipazione dell'iniziativa del dirigente dell'ufficio a prima della scadenza e, precisamente non appena decorsi 5 anni di funzioni nella sezione. I termini previsti dai paragrafi 46.4, 46.5 e 46.7, poi, debbono essere commisurati all'arco temporale effettivamente disponibile e, pertanto, sono stati ridotti nella misura di un terzo.

La previsione dell'adozione della disciplina ordinaria anche per i magistrati dell'ufficio GIP/GUP ma con avvio anticipato rispetto agli altri settori dell'ufficio, peraltro, ha indotto la Commissione ad estendere la procedura prevista dai paragrafi 23.5-23.10 anche a coloro che matureranno il termine di sei anni nel periodo immediatamente successivo (ossia a tutti coloro che matureranno la scadenza del periodo entro il 31 dicembre 2006), onde evitare sovrapposizioni procedurali che avrebbero, nel contesto, comportato possibili disfunzioni organizzative, atteso che le relative procedure avrebbero dovuto essere avviate contestualmente a quelle indicate nel paragrafo 23.

## **5. La magistratura onoraria**

### **5.1 Principi generali**

La disciplina in ordine all'utilizzazione dei magistrati onorari trova i suoi riferimenti costituzionali e normativi nell'art. 106, 2° comma della Costituzione (che prevede "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli") e nell'art. 43 bis O.G. introdotto dal d.lgs. 51/1998 che consente l'utilizzazione della magistratura onoraria (il 1° comma prevede che "I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.") anche per le ipotesi di sostituzione per impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (2° comma), sia pure con alcune eccezioni (comma 3°).

L'art. 245 del d.lgs. 51/1998, peraltro, prevede che "Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale

ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, *e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto*”, per cui il ruolo e il contributo della magistratura onoraria presso i tribunali ordinari e le procure della Repubblica è destinato a cessare per la data del 2 giugno 2004.

Tale imminente scadenza ha indotto la Commissione a stabilire che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere nella proposta tabellare per il biennio 2004-2005, sin dall'inizio, quali saranno i termini, criteri e le modalità per la riassegnazione degli affari eventualmente trattati dai giudici onorari, nonché per assicurare la gestione dei servizi a cui i medesimi siano assegnati in funzione collaborativa, così da consentire il pieno e regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio anche per il periodo successivo al 2 giugno 2004 (paragrafo 58.1).

Il principio a cui i dirigenti degli uffici debbono attenersi è quello di garantire e assicurare, prevedendo tutte le necessarie modalità organizzative, il completo e regolare funzionamento del servizio nella prospettiva della futura cessazione del contributo della magistratura onoraria.

Eventuali evoluzioni normative – attualmente oggetto di esame nelle sedi parlamentari – saranno, in ipotesi, attentamente considerate dal Consiglio, che interverrà con specifiche deliberazioni.

## 5.2. Le innovazioni

Fermo quanto su precisato, la Commissione ha riconsiderato l'intera disciplina delle attività che possono essere svolte dai giudici onorari.

La disciplina elaborata ha tenuto conto degli orientamenti reiteratamente affermati dal Consiglio nelle proprie delibere, ma, in una prospettiva di funzionalità, ha parzialmente spostato il momento centrale della funzione collaborativa dei giudici onorari su altri aspetti rispetto a quelli precedentemente considerati.

Infatti:

a) è stata consentita l'utilizzazione dei giudici onorari per la trattazione di alcune tipologie di materie.

In particolare i GOT possono trattare:

- a) le esecuzioni mobiliari;
- b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;
- c) l'assunzione di prove delegate;
- d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;
- e) la materia del condominio;
- f) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè **si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli**

**previsti dall'art. 550 c.p.p..**

Le novità sono costituite dai punti d) ed e).

Quanto al punto e) la Commissione si è orientata in tal senso alla luce delle indicazioni che sono contenute in alcuni progetti di riforma in discussione al Parlamento.

Quanto al punto d), invece, la Commissione si è orientata nel ritenere ammissibile la possibile attribuzione delle controversie in relazione alla specifica tipologia delle cause e alla natura del relativo contenzioso.

In ogni caso, fermi restando i poteri del dirigente dell'ufficio di individuare in misura *più contenuta* gli ambiti delle materie assegnate ai GOT, nella proposta tabellare dovranno essere indicati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari oltre che quelli di sostituzione dei giudici professionali.

b) è stata consentita la possibilità di indicare i GOT come supplenti dei giudici professionali.

Tale indicazione è possibile per la generalità dei procedimenti con rito monocratico con una serie di eccezioni e in particolare:

- nel civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori;
- b) in materia di lavoro e previdenza;
- c) in materia societaria e fallimentare;
- d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- e) in materia di immigrazione (esclusi i provvedimenti di convalida previsti dall'art. 13 comma 5° bis del D.lvo 286/1998);
- f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;
- g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale;

- nel penale:

- a) i procedimenti relativi a reati **diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.**;
- b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.

È stata esclusa – senza possibilità di eccezione – l'utilizzazione dei GOT nei collegi.

Con riguardo alla materia dell'immigrazione (lett.e)), nonché ai reati di cui ai punti a) e b) la Commissione ha comunque ritenuto di consentire, in casi eccezionali e sempreché non sia possibile provvedere ricorrendo anche alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali, la possibilità di un limitato utilizzo dei GOT in via di supplenza.

Un'altra novità, infine, è costituita dal possibile utilizzo – anche in questo caso in via di estremo subordine e, comunque, previo esperimento di tutti gli altri istituti previsti dall'ordinamento – dei GOT per la sostituzione nelle funzioni monocratiche nel caso di assenze o vacanze nell'ufficio perduranti.

#### 6. La valorizzazione della formazione.

Particolare importanza ha la previsione – contenuta nel paragrafo 59.6 – secondo cui – ferma restando la possibilità di tenere iniziative di formazione in giorni ed orari che non interferiscano con l'attività giudiziaria dei destinatari – in ogni distretto, debbono essere individuate, per ogni anno, quattro giornate, libere da udienza, da destinare alla formazione decentrata.

L'individuazione delle giornate va effettuata dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore generale di concerto con i referenti per la formazione e costituisce parte integrante del programma organizzativo per tutti gli uffici giudiziari dell'intero distretto.

La concreta articolazione potrà essere effettuata, in concreto, in relazione alle esigenze locali ed anche per gruppi di due giornate alla volta.

La previsione si raccorda con gli obiettivi del Consiglio di valorizzare la formazione in sede decentrata e con i compiti – indicati al paragrafo 32.9 e 32.10 – di realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione.

#### 7. Funzioni particolari.

È stata data una sistemazione organica alla disciplina di alcune funzioni svolte nell'ambito del distretto o in ambito nazionale – referenti per l'informatica, referenti per la formazione, componenti dei Consigli giudiziari, componenti del Comitato scientifico e Commissari agli usi civici - con riferimento all'incidenza dell'incarico sull'organizzazione tabellare, determinando con maggiore specificità le modalità degli esoneri dal lavoro ordinario che possono essere riconosciuti ai magistrati interessati.

Con riguardo, in particolare, alla designazione dei magistrati di riferimento informatico per gli uffici, poi, è stato precisato che gli stessi sono designati direttamente dal referente per l'informatica, che ha solo l'onere di interpellare preventivamente i dirigenti degli uffici interessati così da realizzare il miglior risultato nelle diverse situazioni.

#### 8. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero

##### 8.1. Principi generali

Le disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici requirenti vengono parimenti incontro, laddove non vi siano state modifiche strutturali all'impianto organizzativo precedentemente adottato e già approvato dall'organo consiliare nonché per tutti i provvedimenti reiterativi o comunque di minore complessità ed in mancanza di osservazioni, all'esigenza di evitare l'adozione della procedura tabellare ordinaria, con l'ammissione al "*procedimento tabellare semplificato*" di cui sono già stati in precedenza illustrati i principi e i tratti salienti.

Per quanto riguarda, più specificamente, le innovazioni che contraddistinguono, nel suo complesso, la sezione dedicata all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, si deve *in limine* sottolineare come sia stato compiuto, da parte della Commissione, uno sforzo di razionalizzazione sistematica della disciplina generale dell'ufficio di Procura con la precedente normativa secondaria emanata per le Direzioni Distrettuali Antimafia (circolare del 13 febbraio 1993 relativa all'art. 70 bis dell'Ordinamento giudiziario di cui al D.L. 20.11.91 n. 367 convertito nella L.20.1.92 n. 8). Tale opzione metodologica, coerentemente, da un lato, ha comportato l'introduzione della disciplina regolante le D. D. A. all'interno di tale Capo in un'ottica di raccordo con l'impianto normativo generale dell'organizzazione dell'ufficio requirente; dall'altro, ha

rappresentato l'occasione per innovare (in una logica di continuità e non di rottura con il solco normativo precedentemente tracciato) la formulazione normativa esistente, al fine, sia, di delinearne con più precisione la struttura ordinamentale, che di renderla più confacente alle nuove esigenze operative emerse nel corso dell'esperienza, ormai più che decennale, di attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Per il resto, le norme contenute nel capo IX ripropongono il principio di necessaria predeterminazione ed oggettiva indicazione dei criteri di assegnazione degli affari anche all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, ivi compresi quelli relativi alle categorie di affari che il Procuratore della Repubblica intende riservare *ab inizio* e in via generale a se stesso, fermo rimanendo l'obbligo di motivazione per le ipotesi di assegnazione a se stesso di singoli affari che egli intenda operare al di fuori dei criteri ordinari di assegnazione.

## 8.2. Principali innovazioni riguardanti l'ufficio del Pubblico Ministero

### a) il principio di specializzazione e suo temperamento

La disciplina in materia di organizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, oltre all'introduzione del "*procedimento tabellare semplificato*", ove ne ricorrano i presupposti, non ha subito cambiamenti radicali rispetto a quella adottata per il biennio 2002/2003; tuttavia, durante i lavori della Commissione, è emersa la necessità di puntualizzare meglio alcuni principi contenuti *in nuce* nelle precedenti circolari, regolandoli positivamente.

In particolare, al paragrafo 64.7, premesso che l'ufficio requirente deve essere improntato, nei limiti del possibile, al criterio di specializzazione, è stata rimarcata la possibilità di prevedere soluzioni organizzative dirette a realizzare una *rotazione periodica* dei sostituti procuratori inseriti in gruppi specialistici o comunque (laddove l'ufficio non sia articolato in gruppi) destinati alla trattazione di materie specialistiche, al fine di garantire ad ogni magistrato la possibilità di cimentarsi, nel corso della propria esperienza professionale, in una pluralità di settori che richiedano conoscenze e tecniche di indagini particolari.

Nell'ambito del modulo organizzativo in gruppi di lavoro è stato, poi, previsto, come criterio ordinatore, anche la specificità del rito. Tale indicazione deve intendersi riferita, principalmente, alla trattazione dei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Va evidenziato, sul punto, che il D.Lgs. n.274/2000 consente l'utilizzazione – e quindi anche l'inserimento nel relativo gruppo – dei VPO, i quali possono svolgere attività anche di indagine sotto il coordinamento di uno o più magistrati togati.

### b) L'efficacia immediata dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione

La previsione normativa enunciata al paragrafo 68, relativamente ai *provvedimenti di modificazione* dei criteri organizzativi del programma tabellare, trova il suo fondamento normativo nelle norme dell'ordinamento giudiziario.

Infatti, l'art. 7 *ter*, ultimo comma, O.G., nel disciplinare i criteri per l'assegnazione degli affari, stabilisce che è il Consiglio superiore della magistratura a *determinare* i criteri per l'assetto generale dell'ufficio del pubblico ministero, senza dire alcunché in ordine ai provvedimenti di modifica dei criteri medesimi (una volta che questi siano già stati approvati dal C.S.M.) nel corso del biennio della loro vigenza. Per altro verso, l'unica norma di legge espressa in materia di provvedimenti modificativi è quella di cui all'art. 7 *bis* II comma O.G. (che però riguarda specificamente gli uffici giudicanti) e riconosce immediata esecutività, ferma restando l'osservanza della procedura tabellare, ai soli "*provvedimenti in via d'urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati*". Sicché, per l'ufficio del pubblico ministero, i provvedimenti di variazione debbono ritenersi immediatamente efficaci, ferma restando, in ogni caso, l'adozione della procedura tabellare prevista dal paragrafo 63.5.

### c) I Procuratori Aggiunti

I lavori di Commissione, in una prospettiva di valorizzazione del ruolo semidirettivo all'interno degli uffici che ne siano dotati, hanno messo in luce la necessità di delinearne con maggiore definizione, rispetto al passato, il ruolo dei Procuratori Aggiunti nell'ambito dell'azione dell'ufficio requirente, così come emerge dalla nuova formulazione del paragrafo 66.

In particolare si è voluto rimarcare che, oltre alle funzioni (specificamente elencate) di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e di coordinamento dell'attività giurisdizionale nell'ambito della "sezione" affidatagli, la figura del Procuratore Aggiunto ha un ruolo attivo anche nell'espletamento dell'attività giudiziaria (derivante dall'assegnazione degli affari in via ordinaria e/o per delega specifica del Procuratore

della Repubblica) cui deve concorrere complessivamente (sulla falsariga della norma prevista per i Presidenti di Sezione) nella *misura della metà degli affari assegnati agli altri sostituti del gruppo* che coordina. Inoltre, sulla scorta delle funzioni elencate al paragrafo 66 (attività giudiziaria in senso stretto, di collaborazione e di coordinamento interno al proprio gruppo di riferimento) e della loro rilevanza tabellare (il programma organizzativo dovrà infatti contenere l'indicazione dei criteri oggettivi di assegnazione, in via ordinaria, dei procedimenti ai Procuratori Aggiunti), la Commissione ha individuato, in positivo, quali fra quelle indicate in via generale possono essere le funzioni svolte dai Procuratori Aggiunti inseriti formalmente in D.D.A., allorché il Procuratore distrettuale non deleghi la titolarità del coordinamento e della direzione di cui all'art.70 bis O.G.

## 9. Direzioni Distrettuali Antimafia

### 9.1. Considerazioni generali

La Commissione, per la stesura delle nuove norme concernenti la Direzione Distrettuale Antimafia, ha cercato di rispondere alla necessità di innovare la struttura organizzativa di tale specifica articolazione dell'ufficio di Procura, alla luce dell'esperienza maturata nel corso del loro primo decennio di attività e dell'evoluzione dei fenomeni criminosi, mantenendosi nel solco normativo tracciato dalla circolare del 13 febbraio 1993 e delle successive delibere consiliari intervenute in materia.

Sul piano delle fonti primarie, l'art. 70 bis dell'Ordinamento giudiziario prevede che il Procuratore Distrettuale è preposto all'attività della Direzione antimafia e che, quindi, esercita i poteri previsti dagli artt. 70 e 70 bis O.G.; egli ha altresì la facoltà di delegare tale attività ad altro magistrato dell'ufficio. L'impianto sistematico dettato dalla fonte primaria, non consente dunque alcuna frazionabilità, quanto all'oggetto, della delega di tale attività e ciò per ragioni di razionalità e buona amministrazione della Direzione distrettuale antimafia: la non frazionabilità del coordinamento rappresenta il presupposto logico-giuridico della necessaria unitarietà di indirizzo cui deve essere improntata l'azione complessiva dell'articolazione distrettuale antimafia.

Partendo da tale presupposto, la Commissione ha regolamentato la materia prevedendo un ulteriore modello di lavoro (emerso direttamente dall'esperienza di contrasto alla criminalità organizzata), che va ad aggiungersi a quelli fino ad oggi enunciati, consentendo al Procuratore Distrettuale, titolare dell'attività di coordinamento e direzione (ove lo richiedano particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata), di avvalersi dei Procuratori Aggiunti, per far fronte alle esigenze di buon funzionamento della D.D.A.

Schematicamente i presupposti ordinali di tale modulo organizzativo sono:

- a) il mantenimento da parte del Procuratore Distrettuale dei poteri previsti dagli artt. 70 e 70 bis O.G.;
- b) l'inserimento dei Procuratori Aggiunti all'interno della pianta organica della direzione distrettuale, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali ad essi riservate;
- c) l'articolazione della Direzione distrettuale antimafia in unità di lavoro in ragione di particolari ed omogenee esigenze di contrasto della criminalità organizzata;
- d) lo svolgimento di funzioni di collaborazione sul piano organizzativo interno della Direzione distrettuale antimafia, così come specificamente indicato al paragrafo 75, e limitatamente all'unità di lavoro in cui sono inseriti.

### 9.2 Ruolo dei Procuratori Aggiunti inseriti in D.D.A.

Il ruolo dei Procuratori Aggiunti inseriti in D.D.A. è stato definito, in positivo, dal paragrafo 75 ove si stabilisce che, oltre alla titolarità dei procedimenti penali assegnati, essi svolgono funzioni di collaborazione con il Procuratore distrettuale, ai fini delle funzioni e del coordinamento delle indagini.

Il positivo riconoscimento di tale funzione di collaborazione, specificamente regolata dalla norma secondaria e svolgente i propri effetti all'interno dell'organizzazione dell'ufficio, ha il significato di effettuare un'adeguata valorizzazione del ruolo semidirettivo all'interno della Direzione Distrettuale, in raccordo con il principio della non frazionabilità dell'attività di coordinamento e direzione.

Esso si esplica principalmente nella verifica della puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Procuratore distrettuale per il coordinamento delle investigazioni, l'impiego della polizia giudiziaria e la circolazione delle informazioni, nonché nell'assicurare un'uniformità di indirizzo investigativo all'interno della propria unità di riferimento.

La Commissione ha infatti ritenuto, in ossequio al dato normativo ed in una logica di sviluppo dei principi già espressi in precedenza dallo stesso Consiglio, di dover distinguere, da un lato, le competenze riconosciute al Procuratore distrettuale direttamente dalla fonte normativa primaria di cui all'art. 70 bis, comma II, O.G.,

che attengono all'individuazione delle direttive di fondo della strategia di contrasto alla criminalità organizzata, con conseguente ricaduta esterna all'ufficio, dall'altro, quelle funzioni di collaborazione (con effetti sul piano organizzativo interno all'ufficio), finalizzate ad una migliore attuazione dell'attività di coordinamento, riservate ai Procuratori Aggiunti inseriti formalmente in DDA.

Giova precisare, sul punto, che tale funzione di collaborazione interna si estende a tutta l'unità di lavoro in cui è inserito il Procuratore Aggiunto.

### 9.3. Il procedimento

La procedura di designazione dei magistrati addetti alla D.D.A. ha voluto ricalcare quella precedentemente prevista nella circolare del 13 febbraio 1993, estendendola anche ai concorsi indetti per la designazione dei Procuratori Aggiunti. L'unica innovazione riguarda i provvedimenti che attengono alla variazione della composizione numerica della Direzione distrettuale antimafia, per i quali è prevista, prima della loro trasmissione al C.S.M., la formulazione del parere da parte del Consiglio giudiziario.

E' stata così confermata la peculiarità del procedimento di designazione in D.D.A. che non prevede, di regola, una fase consultiva del locale Consiglio giudiziario: sul decreto di designazione predisposto dal Procuratore Distrettuale continuerà, dunque, a dover esprimere il parere (obbligatorio ma non vincolante) solo il Procuratore Nazionale Antimafia.

Il decreto di designazione, in ogni caso, dovrà indicare in motivazione, oltre i criteri seguiti nell'effettuazione della scelta, anche le valutazioni comparative effettuate fra gli aspiranti.

Un diverso orientamento, pur emerso in Commissione, aveva valutato l'opportunità di coinvolgere, nell'*iter* di designazione, anche il Consiglio giudiziario perché esprimesse il proprio parere, in considerazione della sua conoscenza approfondita dei magistrati del distretto.

La Commissione, peraltro, ha ritenuto di dover confermare la previsione già contenuta nella circolare del 1993 perché più aderente al dettato normativo di cui all'art. 70 bis O.G., che non prevede l'intervento del Consiglio giudiziario.

Un simile intervento, d'altra parte, avrebbe reso la procedura eccessivamente complessa e farraginosa, con conseguente perdita in termini di efficienza. L'utilità della fase consultiva è stata invece valutata positivamente con riguardo ai provvedimenti che, incidendo sulla composizione dell'organico della D.D.A., hanno importanti ricadute sull'impianto organizzativo dell'intero ufficio all'interno del quale è costituita la Direzione Distrettuale.

### 9.4. Durata dell'incarico

Problema di particolare rilievo è quello della durata dell'incarico nella Direzione distrettuale antimafia.

La legge prevede che la durata della designazione non possa essere inferiore ai due anni, al fine di garantire una continuità nell'attività specifica di indagine dei magistrati addetti alla D.D.A. e un'uniformità di indirizzo all'intero ufficio distrettuale, considerato nel suo complesso.

Al fine, poi, di mettere a disposizione del buon andamento dell'ufficio e dell'efficacia delle indagini le determinate competenze e le particolari attitudini acquisite sul campo, la precedente circolare in materia di D.D.A. aveva optato per la possibilità di rinnovare tale designazione per ulteriori due bienni, ulteriormente prorogabili per un ulteriore biennio per imprescindibili e motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati, per un totale di otto anni come periodo di permanenza massima.

Tale impostazione è stata ripresa dalle nuove norme in materia di D.D.A., anche con riferimento alla previsione del limite massimo, fissato dunque in otto anni, per tutti i magistrati addetti a far parte delle direzioni distrettuali, siano essi sostituiti procuratori ovvero Procuratori Aggiunti inseriti formalmente in D.D.A.

La scelta di non differenziare la durata della permanenza in tale ufficio, a seconda del ruolo (semidirettivo o meno) rivestito, deriva dalla considerazione che tale limite è ancorato al principio della temporaneità dello svolgimento di tale materie, principio finalizzato ad assicurare, soprattutto in strutture assai particolari come quelle della Direzione Distrettuale Antimafia, la rotazione dei magistrati ad esse assegnati e la diffusione delle esperienze professionali, per il buon funzionamento complessivo della amministrazione della giustizia.

Poiché tuttavia è necessario contemperare l'esigenza di temporaneità delle funzioni con quella di conservazione e valorizzazione delle attitudini e competenze specifiche acquisite durante l'esperienza in Distrettuale è stata prevista, in linea con la previsione generale descritta al paragrafo 47.4 per l'ultradecennalità, la possibilità di una nuova assegnazione alla Direzione Distrettuale, con conseguente nuova decorrenza del termine massimo di permanenza, ove siano trascorsi tre anni durante i quali i magistrati provenienti dalla D.D.A. non abbiano più svolto, a seguito di loro dichiarata disponibilità, attività di indagine

in procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., salvo che – per ovvie ragioni – tale coassegnazione sia stata effettuata d'ufficio in ragione di straordinarie necessità, che dovranno essere adeguatamente motivate.

È stata poi prevista una disciplina transitoria con riguardo ai magistrati che, già cessati dall'appartenenza alla DDA, abbiano, tuttavia, proseguito, con il loro consenso, la trattazione di procedimenti di cui all'art. 51 comma tre bis c.p.p., in via di codelega. Per costoro il termine triennale decorrerà dall'entrata in vigore della nuova disciplina, restando ininfluyente, a tal fine, la pregressa assegnazione di procedimenti su indicati in codelega.

Al fine di evitare ogni dubbio circa le situazioni verificatesi anteriormente alla presente circolare e di scongiurare l'evenienza che il magistrato rifiuti di prestare assenso a nuove designazioni per evitare l'interruzione del decorso del periodo triennale sono state fornite precisazioni nel paragrafo 76.6, evidenziandosi che le nuove coassegnazioni ostative al decorso del triennio sono solo quelle per le quali vi è stata una dichiarata disponibilità da parte del magistrato.

Coerentemente con le premesse sopra svolte, infine, nel caso in cui ad un sostituto procuratore già assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia vengano nel frattempo conferite le funzioni di Procuratore Aggiunto possono darsi due ipotesi: o vi è un posto libero in D.D.A. cui possa concorrere in qualità di semidirettivo, e allora, ove risultasse vincitore, ai fini del computo del termine di permanenza massima si dovrà tener conto anche del periodo precedentemente svolto come sostituto procuratore; ovvero, se non vi siano posti liberi per Procuratori Aggiunti da inserire in D.D.A., la propria destinazione ad altro settore dell'ufficio della Procura della Repubblica comporterà una nuova decorrenza del termine massimo di permanenza in D.D.A. solo nel caso essa duri almeno tre anni.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina in materia di applicazioni alle D.D.A. e D.N.A. essa è stata integralmente confermata e trasfusa nel nuovo testo della circolare.

#### 10. La Corte di Cassazione e la Procura Generale.

La struttura prevista dalle precedenti circolari è stata mantenuta sostanzialmente inalterata con alcune precisazioni, quanto alla Corte di Cassazione, emerse alla luce dell'esame della proposta tabellare per il biennio 2002-2003 e delle attività intraprese all'interno della stessa Corte in esito all'ampio dibattito

In particolare è stato precisato – a vantaggio della stessa esigenza di nomofilachia – che nella proposta tabellare dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione intendono assicurare l'uniformità di indirizzo all'interno della sezione (paragrafo 83.3).

Nella stessa prospettiva, poi, è stato precisato che la stessa materia non può essere assegnata in via esclusiva da un unico consigliere, ma, con l'indicazione di criteri di ripartizione degli affari, ad una pluralità di magistrati.

È stata poi valorizzato il contributo del Gruppo Consultivo, i cui decreti istitutivi debbono essere indicati nella proposta tabellare.

Quando al profilo dell'ultradecennalità, la Commissione ha ritenuto che solo con riguardo alle Sezioni Unite vi fossero esigenze dirette ad privilegiare forme di rotazione dei magistrati.

Tale obiettivo, peraltro, risulta – anche alla luce dell'esame della proposta tabellare per il biennio 2002-2003 – adeguatamente soddisfatto, allo stato, dalle regole fissate nei decreti del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 4 marzo 1999 e del 19 giugno 1999.

Con riguardo alla Procura Generale della Corte di Cassazione non sono state introdotte modifiche significative al testo previgente, che è stato solo riformulato, con una espressa indicazione anche alle assegnazioni dei procedimenti disciplinari.

#### 11. Supplenze ed applicazioni e altri istituti.

La disciplina è stata ulteriormente raffinata rispetto alle elaborazioni precedenti, con raccolta e coordinamento di tutta la normativa di formazione consiliare esistente, ivi compresa la nuova disciplina dei magistrati distrettuali.

È stata data collocazione organica anche alla materia delle applicazioni extradistrettuali, precedentemente ripartita in numerose circolari.

#### 12. Disciplina transitoria.

Le direttive contenute nella circolare sostituiscono, nella prospettiva di realizzazione di un testo unico, ogni altra direttiva precedente ed incompatibile.

È stata, peraltro, espressamente dichiarata applicabile – per ovvie ragioni – la normativa transitoria e di prima applicazione contenuta nelle recenti circolari sui magistrati distrettuali e sulle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Con riguardo, infine, ad alcune specifiche direttive della precedente circolare sulle tabelle (direttive finalizzate, in genere, alla stabilizzazione dell'ufficio unificato), è stata prevista una ultrattività subordinatamente alle concrete condizioni di alcuni uffici, per i quali possono permanere, in misura limitata, esigenze di integrazione e, quindi, di impiego di una disciplina la cui portata resta confinata a situazioni particolari.